



## COMUNE DI BRONI (PV)

Palazzo Arienti – Piazza Garibaldi, 12 – CAP. 27043

tel. 0385/257011 fax 0385/52106

Cod. Fisc. 84000230189 - IVA 00498590181

E-Mail: info@comune.broni.pv.it

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 27 del 29/04/2016

#### OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**.

Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

<u>N.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>P</u>	<u>A</u>	<u>N.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>P</u>	<u>A</u>
1	PARONI LUIGI	SI		8	CALIOGNA MATTEO	SI	
2	RIVIEZZI ANTONIO	SI		9	COMASCHI BRUNO	SI	
3	BONGIORNI ERNESTO	SI		10	MAGGI EZIO		SI
4	VARESI CRISTINA	SI		11	FARAVELLI CARLO		SI
5	COLOMBI MARIA KATIA	SI		12	BOSINI EMILIO		SI
6	MERLINI PIETRO ALBERTO	SI		13	GIORGI GIOVANNI	SI	
7	FUGAZZA MARIO	SI					

PRESENTI: 10

ASSENTI: 3

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Mario Bianco**.

**Il Sindaco Sig. Luigi Paroni**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

## **OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI**

Relaziona sull'argomento il Sindaco Sig. Luigi PARONI. "E' una previsione legislativa quella di assumere questa deliberazione entro il 1° luglio 2016 per modificare lo statuto dei diritti del contribuente che deve avere la possibilita' di interpellare l'amministrazione finanziaria rispetto all'applicazione o alla disapplicazione di norme tributarie."

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la relazione sull'argomento del Sindaco Sig. Luigi PARONI, sopra riportata;

Visto il D.Lgs. 156/2015 recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23";

Visto in particolare l'art. 1 "Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente" che recita:

*L'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Diritto di interpello). - 1. Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a: a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti; c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.*

*2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilita' per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.*

*3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.*

4. *Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.*

5. *La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.*

6. *L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonche' in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.»;*

Atteso poi che l'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 156/2015 prevede che gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (e dunque entro il 1<sup>^</sup> luglio p.v.), ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal Titolo I del decreto;

Ritenuto dunque dotare l'ente di un regolamento sul diritto d'interpello;

Vista la bozza di regolamento predisposta dall'ufficio tributi dell'Ente, di cui all'allegato A, che costituisce parte sostanziale della presente deliberazione, che si ritiene meritevole di approvazione;

Dato atto che si ritiene di approvare il presente atto nelle more dello scioglimento del Consiglio Comunale in quanto la scadenza di approvazione del Regolamento è ravvicinata alla data delle elezioni amministrative fissate per il 05 giugno 2016;

Visto lo Statuto Comunale, vigente;

Visto il parere tecnico favorevole rilasciato dal Funzionario del Settore;

Visto il verbale della Commissione consiliare permanente per lo sviluppo economico ed affari generali in data 26 aprile 2016;

Visto il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1°, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 1 contrario (GIORGI), su n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) Di prendere atto di quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente richiamato;
- 2) Di approvare il regolamento sull'interpello, di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 3) Di prendere atto che il presente regolamento, essendo di tipo procedurale e di adeguamento a norme di legge, entra in vigore il 1<sup>^</sup> gennaio 2016;
- 4) Di pubblicare il regolamento sul sito internet del Comune;

**SUCCESSIVAMENTE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti n. 9 favorevoli e n. 1 contrario (GIORGI), su n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.

ALLEGATO A



**COMUNE DI BRONI**

PAVIA

Palazzo Arienti - Piazza Garibaldi, 12 - 27043 Broni (Pavia) tel. 0385/257011 fax 0385/52106  
Codice Fiscale 84000230189 Partita IVA 00498590181

# **REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29 aprile 2016

## INDICE GENERALE

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	
Articolo 2 - <i>Presentazione dell'istanza dell'interpello</i> .....	
Articolo 3 - <i>Istanza di interpello</i> .....	
Articolo 4- <i>Adempimenti del Comune</i> .....	
Articolo 5 - <i>Efficacia della risposta all'istanza di interpello</i> .....	

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.112, concernente “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*”, disciplina il diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

## **Articolo 2 - Presentazione dell’istanza dell’interpello**

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all’articolo 5.
5. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

## **Articolo 3 - Istanza di interpello**

1. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi del contribuente e l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
  - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione;
  - d) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - e) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante.
2. All’istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);

b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

#### **Articolo 4 - Adempimenti del Comune**

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Broni.

#### **Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello**

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
Luigi Paroni

Il Segretario Comunale  
dott. Mario Bianco

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune il giorno 04/05/2016.

Vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e diventerà esecutiva il giorno 14/05/2016 per decorrenza del termine ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Addi, 04/05/2016

Il Segretario Comunale  
dott. Mario Bianco

---